

COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

COPIA

DELIBERAZIONE N. 43

X	Soggetta invio ai Capigruppo Consiliari in elenco.
	Trasmessa alla Prefettura di Verbania in data

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ART. 54 DEL D.L. VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, addì **DICIANNOVE** del mese di **LUGLIO** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

				Presente	Assente	
1	-	BALASSI	Monica	- Sindaco	X	
2	-	BONZANI	Giacomo	- Vice Sindaco		X
3	-	RAMONI	Ivan	- Assessore	X	
				Totale	2	1

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Salina Antonella, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Balassi Monica – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto che ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 274 del 28.08.2000 il Giudice di Pace ed il Tribunale competente possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale o volontariato;
- Visto che ai sensi dell'art.2 del D.M. 26.03.2001 l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della Giustizia e le Amministrazioni, gli Enti e le Organizzazioni indicate nell'art.1 del citato Decreto;
- Ritenuto di aderire alla iniziativa sopra descritta meritevole di sostegno in quanto volta a sensibilizzare ed educare i cittadini sulle tematiche della guida consapevole;
- Vista la bozza di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e ritenuto quindi di provvedere alla approvazione;
- Considerato che a carico del Comune non sono previsti costi ad eccezione dell'assicurazione dei soggetti contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile;
- Dato atto che sono stati acquisiti sul presente atto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.n. 267/2000;
- Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di approvare la bozza di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 28.08.2000 n.274 e dell'art. 2 del D.M. 26.0.3.2001, composta da n. 8 articoli nel testo che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di demandare al Segretario Comunale Responsabile del Servizio Segreteria l'adozione dei atti di attuazione della presente deliberazione ivi compresa la sottoscrizione della convenzione;
- 3) Di dare atto che le spese derivanti dalla assicurazione dei soggetti contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile saranno imputate ai competenti capitoli di bilancio ove gravano le spese per contributi assicurativi;
- 4) Con distinta votazione espressa per alzata di mano dai componenti presenti e votanti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to Balassi Monica

Il Segretario Comunale
F.to Salina Dott.ssa Antonella

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 21 agosto 2019, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari.

Il Segretario Comunale
F.to Salina Dott.ssa Antonella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

N. 239 Reg. Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Villettes li, 21 agosto 2019

Il Segretario Comunale
F.to Salina Dott.ssa Antonella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 comma 3° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo per legittimità, è divenuta esecutiva il 19 luglio 2019:

- Per decorrenza dei termini, essendo stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Villettes li, 19 luglio 2019

Il Segretario Comunale
F.to Salina Dott.ssa Antonella

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 149 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Villettes li, 19 luglio 2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Azzari dr. Fabio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 149 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Villettes li, 19 luglio 2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Azzari dr. Fabio

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Villettes li, 21 agosto 2019

Il Segretario Comunale
Salina Dott.ssa Antonella

CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
AI SENSI DEGLI ARTI.54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274,
E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

PREMESSO

Che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace e il Tribunale possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

TRA

il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dottor _____, Presidente del Tribunale di Verbania, giusta la delega di cui in premessa

E

Il Comune di Villette, nella persona del dottor _____ Segretario Comunale Responsabile del Servizio Segreteria

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il Comune di Villette consente che n. ____ condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, presti presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune di Villette specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha per oggetto le seguenti prestazioni: manutenzione e pulizia ordinaria e straordinaria di edifici comunali, manutenzione ordinaria del verde pubblico e delle strade comunali, attività d'ufficio e servizi di pubblica utilità secondo le indicazioni dell'Ufficio di Segreteria Comunale.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune di Villetta nel consentire alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel Segretario Comunale, la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Il Comune di Villetta si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventi integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Villetta si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune di Villetta si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto al Comune di Villetta di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Villetta l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Letto, approvato e sottoscritto
lì _____

Per il Ministero di Grazia e Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Verbania

Per il Comune di Villetta
Il Segretario Comunale
